

CAMERA DEI DEPUTATI N. 47

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, GUERRIERI, BUFFONE, BERLOFFA, PICCOLI, DE' COCCI, LATTANZIO, ISGRÒ, CORONA GIACOMO, CASTELLUCCI, CANESTRARI, MARTINO EDOARDO, FORNALE, COLASANTO, DI GIANNANTONIO, AGOSTA, TOGNI, BELOTTI, LUCCHESI, HELFER, BIMA, TOZZI CONDIVI, BARTOLE, CASSIANI, BALDI, STELLA, CURTI AURELIO, FORTINI, BOVA, RAMPA, SPADOLA, COSSIGA, VERGA, LEONE RAFFAELE, ZUGNO, VEDOVATO, DE LEONARDIS, NAPOLITANO, BISANTIS, BOLOGNA, RICCIO, D'ANTONIO, BARBI PAOLO, AMADEO ALDO, BREGANZE, ARMANI, RUSSO SPENA, CARCATERRA, MERENDA, SAMMARTINO, PIZALIS, BRUSASCA, GITTI, COLLESELLI, NUCCI, BIASUTTI, SCALIA, PINTUS, MAROTTA MICHELE, BIAGGI NULLO, COLLEONI, GALLI, SCALFARO, FUSARO, BARONI, GIGLIA, DI LEO, VOLPE, DEL CASTILLO, ROSATI, URSO, IMPERIALE, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, GERBINO, DE CAPUA, LUCIFREDI, MAROTTA VINCENZO

Presentata il 28 maggio 1963

Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche nella passata legislatura furono sollecitate dai vari settori della Camera iniziative tendenti a riconoscere agli ex combattenti anziani una modesta pensione. Moltissime sono le ragioni di carattere morale che fanno considerare giusto e fondato l'accoglimento del diritto a pensione agli ex combattenti che abbiano raggiunto il 60° anno di età.

Nella presentazione di analoga proposta di legge, presentata il 1° febbraio 1961 dicevamo testualmente: « Mentre lo Stato si è preoccupato di far concedere a tutte le categorie, nel sistema di sicurezza sociale che la Costituzione prevede, una pensione, molti ex combattenti sono oggi privi assolutamente di qualunque aiuto che valga ad attenuare i disagi della loro vecchiaia.

Con la presente proposta di legge, onorevoli colleghi, richiediamo il riconoscimento per i vecchi superstiti delle guerre passate

di una speciale concessione di pensione per la vecchiaia.

Richiamando la vostra attenzione sulla categoria che usufruirà dei benefici della pensione stessa, aggiungiamo che essa accomuna i combattenti della guerra 1911-12, ridotti ad un limitatissimo numero, a quelli della guerra 1915-18 e a quanti altri, avendo partecipato a successivi conflitti, matureranno nel tempo il 60° anno di età.

Requisiti assoluti ed indispensabili per il riconoscimento del diritto a pensione devono essere quelli relativi all'età, e alla prova certa della qualifica di combattente.

Quanto noi proponiamo rappresenta il premio che la Nazione, che non può aver dimenticato le benemerenze e i sacrifici di quanti in guerra hanno compiuto il loro dovere, ha l'obbligo di dare anche perché è suo dovere imprescindibile assicurare a molti di questi combattenti la possibilità di non ricor-

rere alla pubblica assistenza e di poter attendere con serenità il momento del trapasso.

Ed è questo un provvedimento di carattere sociale perché si tratta di persone le cui condizioni di salute sono più che cagionevoli a causa delle scarse risorse, dei residuali malianni dovuti alla guerra e soprattutto delle loro condizioni morali, non vedendo finora alcuna soluzione al loro problema ».

La questione, nella passata legislatura, venne seriamente affrontata dal Parlamento e dal Governo, e trovò nello spirito che la animava unanimi consensi. Motivi tecnici però — censimento, determinazione esatta della spesa ed altro — ne ritardarono la definitiva approvazione.

Esprimiamo pertanto la certezza dell'accoglimento della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A chiunque abbia prestato servizio nelle Forze militari mobilitate nella guerra libica 1911-12, nel primo conflitto mondiale 1915-18 e nelle successive guerre, è concessa una pensione straordinaria a vita di lire 60.000 annue.

ART. 2.

A favore degli ex combattenti che abbiano partecipato alle guerre di cui all'articolo 1, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento della pensione.

Tale indennità è corrisposta in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno.

ART. 3.

Il riconoscimento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ha effetto quando gli aventi diritto:

- a) abbiano compiuto il 60° anno di età;
- b) siano in possesso del documento militare comprovante la qualifica di ex combattente.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

ART. 5.

Su proposta del Ministero del tesoro saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.